


IL SISTEMA LEGISLATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA

Corso per RLS (mod.1 e 2) -



Tra gli obblighi del Datore di Lavoro vi è:

Informazione, Formazione e Addestramento dei lavoratori e dei RLS

Contenuti minimi della formazione per il RLS.

Principi giuridici comunitari e nazionali;

Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

Definizione e individuazione dei fattori di rischio;

Valutazione dei rischi;

Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;

Aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;

Nozioni di tecnica della comunicazione.

Formazione dei RLS

La **durata minima** dei corsi è di 32 ore iniziali di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le misure di prevenzione e protezione adottate. L'apprendimento deve essere verificato.

E' previsto l'**obbligo di aggiornamento** periodico della formazione che non può essere inferiore a:

- 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori
- 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

3

Gerarchia delle fonti

FONTI COSTITUZIONALI, Costituzione, leggi costituzionali e di revisione costituzionale.

TRATTATI INTERNAZIONALI E ATTI NORMATIVI COMUNITARI, i primi hanno efficacia immediata, le seconde devono essere attuate da ogni paese facente parte dell'Unione europea in un determinato arco di tempo.

FONTI LEGISLATIVE, dette anche fonti primarie: leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge (decreti legge e decreti legislativi), ma anche le leggi regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano.

FONTI REGOLAMENTARI, dette anche fonti secondarie: regolamenti del governo, degli Enti Locali.

CONSUETUDINI, secundum legem e praeter legem.

Se si genera un contrasto si dichiara l'invalidità della fonte inferiore dopo un accertamento giudiziario, finché non vi è accertamento si può applicare la "fonte invalida".

4

Decreti Legge e Decreti Legislativi

Sono atti aventi forza di Legge ma con limitazioni:

I **decreti legge** necessitano della conversione in legge

I **decreti legislativi** devono sottostare ai limiti della legge di delegazione o legge delega con la quale il Parlamento autorizza il Governo a svolgere la funzione legislativa indicando la materia, il termine e i principi e criteri direttivi su cui ispirarsi

5

La normativa vigente

Art. 41 della Costituzione Italiana (approvata 22 dicembre 1947- in vigore dal 1° gennaio 1948)

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

(omissis)

Art. 2087 del Codice Civile (GU n° 79 del 4-4-1942)

Tutela delle condizioni di lavoro - L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro

6

CODICE PENALE

Art. 437 Rimozione dolosa od omissione di cautele contro infortuni sul lavoro

Chiunque omette di collocare impianti o apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Art. 451 Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro

Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 10 a euro 516.

7

Lo statuto dei diritti dei lavoratori

(L.300/1970), all'art. 9 dispone che i lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

8

Il D.Lgs. 81/08 cos'è

è una evoluzione del

Decreto Legislativo n° 626

del 19 settembre 1994 che recepiva 15 Direttive Europee in materia di sicurezza ed igiene del lavoro

TESTO UNICO in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

306 articoli

51 allegati

9

13 TITOLI



10

Principi comuni

Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

- misure di tutela ed obblighi
- valutazione dei rischi
- servizio di prevenzione e protezione
- sorveglianza sanitaria
- gestione delle emergenze
- consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori
- documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali

11

Articolo 15

Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
 - a) la **valutazione di tutti i rischi** per la salute e sicurezza;
 - c) l'**eliminazione dei rischi** e, ove ciò non sia possibile, la loro **riduzione al minimo** in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
 - g) la **limitazione al minimo** del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
 - i) la priorità delle **misure di protezione collettiva** rispetto alle **misure di protezione individuale**;
 - l) il **controllo sanitario** dei lavoratori;
 - n) l'**informazione e formazione** adeguate per i lavoratori;

12

...

Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di valutazione dei rischi, in collaborazione con il RSPP e il MC.
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del RLS.
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di **modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro** significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di **evoluzione della tecnica**, della prevenzione o della protezione o a seguito di **infortuni significativi** o quando i **risultati della sorveglianza sanitaria** ne evidenzino la necessità.

13

I soggetti coinvolti



14

Le responsabilità



15

Gli obblighi non delegabili

del Datore di lavoro (art. 17): 2 obblighi specifici non delegabili:

- a) la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e conseguente elaborazione del documento
- b) La designazione del Responsabile del Servizio e di Prevenzione e Protezione.

16

Obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti

Il datore di lavoro, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- a) Nominare il medico competente;
- b) Designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI, sentito RSPP e MC;

17

Obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti

- e) prendere le misure affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto istruzioni e addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei lavoratori delle norme, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione;
- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria;
- q) prendere provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio.

18

Obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali di lavoro restano a carico dell'amministrazione. Gli obblighi previsti relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.
- 3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi dei preposti, dei lavoratori, dei progettisti, fabbricanti, installatori e fornitori, del MC, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

19

Articolo 16 - Delega di funzioni

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
 - b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
 - e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
2. Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

20

I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) **sovrintendere e vigilare:**

- osservanza da parte dei lavoratori dei loro obblighi di legge;
- osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione.

In caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

- ### b) **verificare** che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.

21

I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- ### c) **richiedere l'osservanza** delle misure per il controllo delle situazioni di rischio **in caso di emergenza** e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

- ### d) **informare** il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

- ### f) **segnalare tempestivamente** al DL o al dirigente le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro, dei DPI, e di ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

- ### g) frequentare i corsi di formazione previsti.

22

Medico competente

- **Collabora** con il datore di lavoro e con il RSPP alla valutazione dei rischi, alla programmazione, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione e attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, collabora all'attività di formazione e informazione dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
- **Istituisce**, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.
- consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, con salvaguardia del segreto professionale;

23

Medico competente

- **Consegna** al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservarla;
- **Fornisce** informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti.
- **Fornisce** altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai RLS;
- **Informa** ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

24

Medico competente

- **Comunica** per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche al DDL, al RSPP, ai RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- **Visita** gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- **Partecipa** alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

25

Art. 20: obblighi del Lavoratore:

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

In particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

26

Gli obblighi dei lavoratori

- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

27

Gli obblighi dei lavoratori

- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità ... per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;

28

Gli obblighi dei lavoratori

- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

29

Sanzioni per i lavoratori (art. 59)

1. I lavoratori sono puniti:

- a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 219,20 a 657,60 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo;
- b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 3 (tessera di riconoscimento lavoratori altre ditte).

30

IL RLS

Una delle principali innovazioni introdotte dal **D.Lgs. 81/2008** nella legislazione in materia di **salute e sicurezza nei luoghi di lavoro** ha riguardato la figura del **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)**.

Più che di novità è forse più corretto parlare di rafforzamento di questa figura, sia per quanto riguarda le prerogative che è in grado di esercitare sia, per quanto riguarda la sua effettiva **presenza in azienda**, prescindendo da **ogni tipologia** di impresa.

31

II RLS

Nelle aziende **piccole** e nelle **microimprese** che impiegano **fino a 15** dipendenti, il decreto prevede la **elezione diretta** del **RLS** da parte dei lavoratori dell'impresa, oppure la **designazione** di un rappresentante individuato per più imprese appartenenti al medesimo ambito territoriale o comparto produttivo.

RLS territoriale o RLS di sito produttivo In tale contesto non è prevista alcuna determinazione del **datore di lavoro**, il quale è tenuto nell'una o nell'altra circostanza, a prendere atto della **volontà espressa dai lavoratori**.

obbligo, del datore di lavoro, di comunicare all' **Inail** **annualmente** il nominativo dei RLS

32

La partecipazione dei lavoratori

D.lgs.81/2008 Articolo 15 - Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ...

33

La partecipazione come buona pratica



Ampelio Tettamanti – Operai di Milano 1955



La partecipazione all'analisi e gestione dei rischi è un diritto dei lavoratori ed un dovere per il datore di lavoro; l'adozione di tecniche di facilitazione della partecipazione è un indubbio vantaggio per tutte le parti e consente:

all'azione sindacale di ottenere consenso e forza contrattuale, avere una serie di informazioni e di valutazioni dei rischi e dei problemi di salute e prevenzione, basati sull'esperienza e le conoscenze dei lavoratori rappresenta il punto di forza del RLS nei confronti della direzione aziendale;

alle imprese di potersi confrontare con le soluzioni provenienti da chi è a contatto e vive le situazioni che occorre modificare, ottenendo un vantaggio che, in alcuni casi, gli consentirà di fare a meno di tanta consulenza ridondante.

La legislazione regionale dopo la modifica del titolo V della costituzione

Il nuovo art 117 Cost. sancisce che la tutela e la sicurezza del lavoro rientrano nelle materie di legislazione concorrente e pertanto spetta alle Regioni la potestà legislativa **con esclusione** della determinazione dei principi fondamentali che spetta allo Stato.

Le **Norme tecniche** sono le linee guida diramate dal Ministero del Lavoro unitamente ad altri Dicasteri (Interni per i VV.FF) o Enti Pubblici (INAIL).

ORGANISMI DI VIGILANZA

Art. 13 La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio (S.Pre.S.A.L. - SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO) e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ...

IN CASO DI INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

A seguito d'infortunio sul lavoro o di presunta malattia professionale, il S.Pre.S.A.L. Svolge, per conto dell'Autorità giudiziaria, le indagini necessarie ad assicurare le fonti di prova.

Le indagini si rivolgono a:

- verifica dello stato dei luoghi e/o alla ricostruzione della vita lavorativa;
- dinamica dei fatti;
- acquisizione di fonti di prova e di informazioni utili allo svolgimento dell'indagine;
- sequestro delle cose pertinenti al reato;
- violazioni connesse all'evento lesivo;
- individuazione di eventuali soggetti responsabili

37

MODIFICAZIONI ALLA DISCIPLINA SANZIONATORIA IN MATERIA DI LAVORO (D.Lgs. 758/94)

Ha introdotto una nuova causa di estinzione dei reati commessi in contravvenzione alle norme di igiene e sicurezza del lavoro. Anche se la contravvenzione a tali norme costituisce di fatto ancora un reato, **il procedimento viene temporaneamente sospeso** in attesa della sua estinzione. L'estinzione dei reati avviene a due condizioni:

1. Adempimento nei tempi e nei modi (fino a 180 gg.) alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza, al fine di rimuovere le violazioni.

Se le prescrizioni in sede di verifica sono state rispettate si è ammessi

2. al pagamento in via amministrativa, di un'ammenda pari al quarto della sanzione massima prevista.

Se le prescrizioni in sede di verifica non sono state rispettate avviene la comunicazione al magistrato e avvio del procedimento penale.

38

INFORTUNIO IN ITINERE: D.LGS. 38/2000 ART. 12

Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque non necessitate E' TUTELATO l'infortunio occorso alle persone assicurate che si verifica:

- durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione al luogo di lavoro;
- durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro;
- durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale.

39

INFORTUNIO IN ITINERE:

GLI ELEMENTI VALUTATIVI PER INDENNIZZABILITA'




40

INFORTUNIO IN ITINERE: NORMALITA' DEL PERCORSO



41

INFORTUNIO IN ITINERE: UTILIZZO DEL MEZZO PRIVATO



42

INFORTUNIO IN ITINERE: UTILIZZO DEL MEZZO PRIVATO – TUTELA DEL LAVORATORE TRASPORTATO

Quando più lavoratori utilizzano un unico mezzo di trasporto privato necessitato



LA TUTELA E' ESTESA, oltre al conducente, ANCHE AI TRASPORTATI



Sono, pertanto, giustificate e tutelate le deviazioni per andare a prendere i colleghi.

43

**Grazie per
l'attenzione**



44